

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: Art. 11 allegato alla Legge 77/2009– Prevenzione del rischio sismico. Programma regionale degli studi di Microzonazione Sismica – Completamento studi di 2° livello in 26 comuni della Regione Marche – Assegnazione risorse e impegno di spesa a favore dei Comuni - approvazione schema di disciplinare di affidamento incarico. Importo € 289.900,00. Capitoli: 2110110133 e 2110110085. Bil. 2020/2022 – annualità 2020.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto:

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria nonché il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni;

VISTO l'articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);

VISTA la L.R. n.41 del 30/12/2019 recante Disposizioni per la formazione del bilancio 2020/2022 della Regione Marche (Legge di stabilità 2020);

VISTA la Legge Regionale n. 42/2019 "Bilancio di previsione 2020/2022";

VISTA la D.G.R. 1677 del 30 dicembre 2019 – D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - artt. 39 comma 10 - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2020-2022 – ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati e smi;

VISTA la D.G.R. 1678 del 30 dicembre 2019 – D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - artt. 39 comma 10 - Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2020-2022 - ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli e smi.

DECRETA

- di dare atto che con il Decreto Legge 28 aprile 2009 n.39, convertito, con modificaioni, dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77 ed in particolare con l'articolo 1, comma 1 e l'articolo 11, viene istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico;
- di prendere atto che sono ancora disponibili a favore della Regione Marche € 117.953,54 derivanti dal Fondo di cui al precedente punto, da utilizzare in coofinanziamento con risorse regionali così come stabilito dalle Ordinanze di protezione civile emesse in attuazione dell'art. 11 del Decreto Legge 28 aprile 2009 n.39, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77;
- di utilizzare le risorse di cui al punto precedente, in cofinanziamento con risorse regionali, per il completamento nella Regione Marche degli studi di Microzonazione Sismica di 2° livello su n. 26 comuni rimanenti, per un importo complessivo di € 289.900,00 assegnando pertanto detta somma, secondo il dettaglio riportato in allegato A), ai comuni ivi indicati;





- di far fronte al relativo onere di complessivi € 289.900,00 a carico del Bilancio 2020/2022, annualità 2020, visto il cronoprogramma di esigibilità della spesa, assumendo impegno di spesa a favore dei Comuni di cui alla "tabella impegni" allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, come di seguito indicato:
 - € 117.953,54 capitolo 2110110133, risorse statali oggetto di reiscrizione in sede di approvazione legge di bilancio;
 - € 171.946,46 capitolo 2110110085, risorse regionali;

Codice di transazione elementare per entrambe le operazioni contabili: 1101 2310102003 032 8 1040102003 0000000000000 4 3 000

Trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall'atto, in base ai livelli di articolazione del Piano dei conti integrato di cui al D. lgs. n. 118/2011 e s.m.i. / siope; CTE medesima sopra indicata;

- di approvare, nel rispetto della delibera di Giunta Regionale n. 1470 del 23.10.2012 punto 6, lo schema tipo di contratto di cui all'allegato B) parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di precisare che detto schema tipo, concordato con ANCI, e Ordine dei Geologi delle Marche, può essere utilizzato, per la stipula dei contratti fra i Comuni destinatari del finanziamento ed i soggetti incaricati, fermo restando l'autonomia e discrezionalità riconosciuta alle Amministrazioni comunali.
- di stabilire che le Amministrazioni comunali dovranno comunicare alla Regione Marche, Servizio Protezione Civile, l'avvenuta sottoscrizione del contratto di affidamento incarico e trasmetterne copia dello stesso, entro 60 giorni dalla data di notifica del presente atto;
- di stabilire che le risorse di cui ai punti precedenti verranno trasferite ai comuni di cui all'allegato
 A) successivamente alla trasmissione al Servizio Protezione Civile della Regione Marche del suddetto contratto di affidamento incarico debitamente sottoscritto dalle parti;
- di stabilire che i comuni potranno liquidare le quote spettanti ai Soggetti Realizzatori secondo quanto indicao all'art. 14.
- di notificare ai comuni interessati il presente atto.

Il presente atto viene pubblicato per estremi nel B.U.R. della Regione Marche.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente (David Piccinini)

Documento informatico firmato digitalmente





DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento:

Decreto Legislativo del 31/3/1998 n° 112;

Legge della Regione Marche 11 dicembre 2001, n. 32;

Decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 2001 N°401;

decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77;

Delibera della Giunta regionale n° 967 del 5/7/2011;

Codice della Protezione Civile, D.Lgs n. 1 del 02/01/2018;

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907/2010;

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4007/2012;

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 52/2013;

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 171/2014;

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 293/2015;

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 344/2016;

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 532/2018;

Motivazione:

Con le OPCM 3907/2010 e 4007/2012, con le OCDPC 52/2013; 171/2014; 293/2015; 344/2016 e 532/2018 è stata data attuazione all'art. 11 del Decreto Legge 28 aprile 2009 n.39, convertito, con modificaioni, dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77.

Con le stesse Ordinanze sono state disciplinate le procedure per l'attivazione dei fondi stanziati ai fini della riduzione del rischio sismico su tutto il territorio nazionale, suddivisi in 7 annualità.

Al comma 1, lettera a) dell'articolo 2 delle suddette Ordinanze sono dichiarate ammissibili a contributo gli studi di Microzonazione Sismica e le Analisi delle Condizioni Limite per l'emergenza da realizzare in cofinanziamento con fondi regionali.

Con successivi atti sono state trasferite alla Regione Marche, suddivise in 7 annualità, risorse per un totale di € 3.949.747,45, da utilizzare, in coofinanziamento con fondi regionali pari ad € 3.097.463,61, per la realizzazione degli studi di Microzonazione Sismica e Condizioni Limita per l'Emergenza come di seguito riportato:

- studi di 1° livello su tutti i 228 comuni;
- studi di 2° livello su n. 117 comuni;
- studi di 3° livello su n. 4 comuni.

Da considerare che su tutti gli 85 comuni del cosidetto "cratere Sisma 2016" sono stati eseguiti dal Commissario straordinario per la ricostruzione post sisma 2016 studi di Microzonazione Sismica di 3° livello.

Una parte dei fondi statali, pari ad € 117.953,54, inizialmente previsti per attività di supporto ai comuni per l'effettuazione degli studi di Microzonazione Sismica, non sono stati più utilizzati, e pertanto, come comunicato al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile con nota nostro protocollo n. 219067 del 20/02/2020, si intende ora utilizzarli, in coofinanziamento con fondi regionali, per il completamento nei restanti n. 26 comuni della Regione Marche degli studi di Microzonazione Sismica di 2° livello.

Il cofinanziamento regionale per la realizzazione degli studi in argomento ammonta ad € 171.946,46 disponibili sul cap. 2110110085 del bilancio 2020/2022 annualità 2020.





L'importo complessivo derivante dal presente atto ammonta pertanto a complessivi € 289.900,00, il tutto secondo gli importi spettanti a ciascun comune come da "tabella importi" allegato A al presente atto che ne forma parte integrante.

Per gli studi di MS2 è prevista l'esecuzione di una estensiva campagna di misure sismiche di superficie sia in configurazione attiva che passiva. Questa campagna, che sarà condotta su tutte le aree urbanizzate e di espansione urbanistica per le quali sia stata costruita una carta di microzonazione sismica con approfondimento di livello I, avrà i seguenti obiettivi:

- 1. La validazione della perimetrazione delle MOPS definite al primo livello di approfondimento e la loro eventuale modifica in funzione dei risultati ottenuti nella campagna di misure
- 2. L'assegnazione a ciascuna MOPS dei valori di alcuni parametri rappresentativi della risposta sismica locale (frequenza fondamentale, f0, valori equivalenti della velocità di propagazione delle onde S, Vs30 e/o VsH)
- 3. La stima per ciascuna MOPS dei fattori di amplificazione (FA) mediante l'applicazione degli abachi messi a punto dalla Regione Marche
- 4. L'identificazione delle aree per le quali l'uso degli abachi è ritenuto improprio a causa della specifica configurazione del sottosuolo o della presenza di fenomeni di instabilità sismo-indotta e per le quali è necessario effettuare analisi più avanzate (Livello 3 di approfondimento)

Le analisi riguarderanno tutte le MOPS (sia che si tratti di terreni stabili che instabili) con l'esclusione delle aree caratterizzate da livelli di rischio per frana R3 ed R4 secondo il PAI.

Nella delibera n. 1470 del 23/10/2012, si è stabilito che i Comuni beneficiari dei contributi statali e regionali per l'esecuzione delle indagini di Microzonazione Sismica provvederanno direttamente a conferire gli incarichi di realizzazione degli stessi e potranno fare riferimento a degli schemi tipo, predisposti in accordo con le Organizzazioni Professionali.

Per la realizzazione degli studi di MS2 di cui al presente atto, non essendo intervenute variazioni nella modalità di realizzazoine degli studi, ci si avvarrà dello schema di contratto utilizzato nella 7° annualità del programma regionale ed approvati ed approvati dai rapprensentanti ANCI e Ordine professionale dei Geologi delle Marche in data 29/01/2019.

L'onere derivante dal presente atto di importo complessivo di € 289.900,00 sarà a a carico del Bilancio 2020/2022, annualità 2020, visto il cronoprogramma di esigibilità della spesa, assumendo impegno di spesa a favore dei Comuni di cui alla "tabella impegni" allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, come di seguito indicato:

- € 117.953,54 capitolo 2110110133
- € 171.946,46 capitolo 2110110085

Codice di transazione elementare per entrambe le operazioni contabili:

1101 2310102003 032 8 1040102003 000000000000000 4 3 000.

L'importo totale assegnato a ciascun comune verrà liquidato interamente entro il corrente anno 2020 ad avvenuta trasmissione a questo Servizio Protezione Civile del contratto di affidamento incarico debitamente sottoscritto dalle parti.

I rispettivi comuni dovranno liquidare la parcella professionale ai Soggetti Realizzatori secondo quanto stabilito dall'art. 14 dello schema di contratto di cui all'allegato B) parte integrante e sostanziale del presente atto.

Esito dell'istuttoria:

Per quanto sopra esposto, si propone l'adozione di un decreto ad oggetto:





Art. 11 allegato alla Legge 77/2009– Prevenzione del rischio sismico. Programma regionale degli studi di Microzonazione Sismica – Completamento studi di 2° livello in 26 comuni della Regione Marche – Impegno di spesa a favore dei Comuni ed approvazoine schema di disciplinare di affidamento incarico. Importo € 289.900,00. Capitoli: 2110110133 e 2110110085. Bil. '20/'22 – annualità '20

Il responsabile del procedimento

(*Pierpaolo Tiberi*)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A – tabella impegno comuni Allegato B – schema disciplinare di affidamento incarico.



Allegato A – "tabella impegni" comuni Microzonazione Sismica 8° annualità. Quota regionale € 171.946,46 Cap 2110110085 bilancio 2020/2022 annualità 2020. Quota statale € 117.953,54 Cap 2110110133 bilancio 2020/2022 annualità 2020.

	Comune	Prov.	рор.	P.IVA	C.F.	contributo regionale cap. 2110110085	contributo statale cap. 2110110133	Tot. Contributo €
1	Altidona	FM	3.238	356990440	81000890442	6.613,33	4.536,67	11.150,00
2	Campofilone	FM	1.942	00334340445	00334340445	6.613,33	4.536,67	11.150,00
3	Carassai	AP	1.144	00730930443	82001930443	6.613,32	4.536,68	11.150,00
4	Francavilla d'Ete	FM	1.016	00427400445	81001090448	6.613,32	4.536,68	11.150,00
5	Frontone	PU	1.367	314800418	314800418	6.613,33	4.536,67	11.150,00
6	Genga	AN	1.973	196710420	196710420	6.613,33	4.536,67	11.150,00
7	Lapedona	FM	1.177	00357010446	00357010446	6.613,33	4.536,67	11.150,00
8	Lunano	PU	1.523	00360590418	82001930419	6.613,33	4.536,67	11.150,00
9	Magliano di Tenna	FM	1.450	00169370442	00169370442	6.613,33	4.536,67	11.150,00
10	Mercatino Conca	PU	1.131	00359270410	82001990413	6.613,32	4.536,68	11.150,00
11	Mergo	AN	1.098	00389190422	00389190422	6.613,32	4.536,68	11.150,00
12	Monte Cerignone	PU	690	0000000000	82002090411	6.613,32	4.536,68	11.150,00
13	Monte Giberto	FM	840	00420590440	81001970441	6.613,32	4.536,68	11.150,00
14	Monte Grimano Terme	PU	1.213	00359290418	00359290418	6.613,33	4.536,67	11.150,00
15	Monte Vidon Combatte	FM	473	00440270445	81000850446	6.613,32	4.536,68	11.150,00
16	Montecopiolo	PU	1.214	360600415	80004090413	6.613,33	4.536,67	11.150,00
17	Monterubbiano	FM	2.432	00357030444	00357030444	6.613,33	4.536,67	11.150,00
18	Montottone	FM	1.013	0000000000	81001050442	6.613,32	4.536,68	11.150,00
19	Moresco	FM	621	356970442	00356970442	6.613,32	4.536,68	11.150,00
20	Pedaso	FM	2.716	354960445	81001950443	6.613,33	4.536,67	11.150,00
21	Petritoli	FM	2.483	00385810445	385810445	6.613,33	4.536,67	11.150,00
22	Pietrarubbia	PU	711	00375680410	82005370414	6.613,32	4.536,68	11.150,00
23	Poggio San Marcello	AN	772	00366480424	00366480424	6.613,32	4.536,68	11.150,00
24	Rosora	AN	1.952	00279310429	00279310429	6.613,33	4.536,67	11.150,00
25	San Paolo di Jesi	AN	916	00357730423	82002630422	6.613,32	4.536,68	11.150,00
26	Sassocorvaro Auditore	PU	1.646	2681080418	2681080418	6.613,33	4.536,67	11.150,00
		Т	OTALI €	_		171.946,46	117.953,54	289.900,00

ALLEGATO B)

PROGRAMMA REGIONALE DEGLI STUDI E INDAGINI DI

MICROZONAZIONE SISMICA E CLE - ANNUALITA' 2020 Regione Marche

COMUNE DI ______

PROVINCIA DI ______

SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE - GEOLOGI

STUDI DI M.S. di 2° Livello

per l'affidamento di incarichi professionali finalizzati alla effettuazione delle indagini di Microzonazione Sismica - di Livello 2

Art.1 OGGETTO DELL'INCARICO

		OCCLITODE		00		
L'Ente Attuatore Co	mune di		si	to in		
(Provincia di						 Codice fiscal
	e per	esso il suo _ nella qualità di _	Legale	Rappre		_
	il	AFFID	A AL			
Soggetto Realizzatore	e Dott.Geologo _					
nata/o a		(Provincia	a di) il	 , residente i
		_ (Provincia	di	_), C	.A.P	 Vi
	n	Codice Fisca	le			 Partita IVA r
Regolarmente Iscritto	all'Albo Profession	 onale (Sez. A) dell'Or	dine dei G	eologi de	lla Regione	da

Il soggetto realizzatore ha prodotto, relativamente al possesso dei requisiti professionali necessari per lo svolgimento dell'incarico, dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, contenente i seguenti elementi:

- Possesso di laurea in Scienze Geologiche con abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione all'albo professionale nella sez. A.
- Regolarità in riferimento all'aggiornamento professionale continuo (APC) per il triennio 2017/2019.
- Possesso dell'autorizzazione a svolgere la libera professione secondo le modalità di legge per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado e per tutti i casi previsti dalle vigenti normative in materia di pubblico impiego.
- Non titolarità di un rapporto lavorativo a tempo pieno alle dipendenze di qualsiasi Ente Pubblico.
- Possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'Art.80 del D. Lgs 50/2016.

Opzioni a titolo esemplificativo:

Al fine dell'attribuzione degli incarichi di cui al presente disciplinare sono da considerarsi requisiti premianti e costituenti titoli curriculari le esperienze documentate relativamente a:

- Studi di pianificazione territoriale generale e/o attuativa o comunque inerenti l'oggetto del presente incarico;
- Conoscenza e capacità di utilizzo di strumenti GIS
- Partecipazione a corsi APC accreditati in argomenti relativi a: Microzonazione Sismica; Risposta Sismica Locale; Pianificazione Territoriale; NTC 2008; NTC 2018; Strumenti GIS.

Nell'ottica di operare secondo il criterio della rotazione degli incarichi, generalmente sancito dal D.Lgs. 50/2016, il soggetto realizzatore dovrà inoltre dichiarare di essere consapevole che non potrà assumere più di un incarico professionale della presente tipologia, sia singolarmente che in forma associata, relativamente alla settima annualità. In particolare, se incaricato, non potrà svolgere attività di collaboratore in altri gruppi.

Nell'ottica di massima trasparenza non potranno essere assunti incarichi, anche sotto forma di collaborazione, da parte di soggetti che intervengono a qualsiasi titolo nella procedura di controllo degli studi.

L'INCARICO

Per	la	realizzazione	degli	Studi	di	Microzonazione	Sismica	_	Livello	2,	relativamente	al	territorio	comunale	di
-----	----	---------------	-------	-------	----	----------------	---------	---	---------	----	---------------	----	------------	----------	----

L'incarico consiste nell'espletamento delle attività professionali volte alla realizzazione delle Carte di Microzonazione Sismica da effettuarsi secondo gli standard tecnici nazionali e regionali di riferimento di cui all'Art. 2, nella loro versione più aggiornata disponibile alla data del primo incontro di formazione.

Si ricorda che la realizzazione degli Studi di Microzonazione Sismica – Livello 2 comprende l'aggiornamento delle Carte di Microzonazione Sismica di livello 1 e dei file necessari alla loro realizzazione (Carta delle Indagini, Carta Geologico – tecnica e Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica), come previsto dagli Standard di rappresentazione e archiviazione informatica.

In particolare l'incaricato dovrà:

- eseguire per ogni MOPS almeno n. 3(tre) misure H/V e n. 1(una) misura della velocità delle onde sismiche nel terreno per stimare la curva di dispersione delle onde di Rayleigh (quest'ultima andrà effettuata in coincidenza con una delle misure H/V); la stima della curva di dispersione può essere effettuata o in configurazione attiva (MASW) o passiva (ESAC). Le misure andranno invertite in maniera speditiva, come da ulteriori specifiche, per determinare i valori di ingresso degli Abachi regionali. Sulla base delle nuove misure potrà essere necessaria la riperimetrazione delle MOPS definite al livello 1. Le misure dovranno essere effettuate anche nelle zone instabili con l'esclusione delle zone in frana caratterizzate da livelli di rischio R3/R4 e pericolosità P3/P4;
- -stimare il fattore di amplificazione (FA) su n.3 intervalli di periodo (Fa 0.1<T<0.5s; Fa 0.4<T<0.8s; Fa 0.7<T<1.1s) e rappresentare tali stime su n.3 cartografie differenti, così come indicato nel documento "Microzonazione sismica di Il livello abachi regionali", ultima revisione;
- -stimare il fattore di amplificazione topografica (Ft), seguendo le indicazioni dell'Allegato 3 del documento "Microzonazione sismica di Il livello abachi regionali", ultima revisione;
- produrre la "Carta delle frequenze naturali dei terreni", evidenziando sia l'eventuale frequenza di risonanza (f0) che l'Ampiezza (A).

Eventuali attività integrative, attinenti le analisi e gli studi oggetto dell'incarico, richieste dall'ente attuatore o inserite nella proposta del professionista al fine di elevare la qualità e la fruibilità degli studi, possono essere valutate positivamente dal soggetto attuatore ma non devono mai configurarsi come prestazioni aggiuntive.

Art. 2

DOCUMENTI TECNICI E STANDARD INFORMATICI DI RIFERIMENTO

Per il corretto espletamento degli studi di microzonazione, il Soggetto Realizzatore è tenuto al rispetto delle indicazioni contenute nei seguenti documenti tecnici di riferimento:

- 1. Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica (I.C.M.S.), e successivi aggiornamenti, redatti dal Dipartimento della Protezione Civile (ed approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome);
- 2. Standard di rappresentazione e archiviazione informatica della Commissione tecnica per la microzonazione sismica (articolo 5, comma 7 dell'OPCM 13 novembre 2010, n. 3907), ultima versione disponibile.
- 3. Studi pilota e disposizioni e/o linee guida per specifici tematismi redatte dai gruppi di lavoro del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile in accordo con la Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome;
- 4. Microzonazione sismica di II livello Abachi Regionali, ultima revisione, redatta dall'OGS di Trieste e modificata dalla Commissione Tecnica Regionale.

Art. 3

DEFINIZIONE DELL'AREA OGGETTO DI STUDIO

L'area di studio è individuata nell'ambito del confronto tra l'Ente Attuatore ed il Soggetto Realizzatore con la supervisione della Commissione Tecnica Regionale per la MS, e comunque secondo quanto indicato negli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica, e successivi aggiornamenti, redatti dal Dipartimento alla Protezione Civile ed approvati il 13 Novembre 2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Art. 4

IMPEGNI E PRESTAZIONI: ELABORATI CARTOGRAFICI E RELAZIONI ILLUSTRATIVE

Le prestazioni, oggetto del presente Disciplinare di incarico professionale, riguardano la realizzazione di studi, indagini e rilievi, redatti ai sensi dell'Art. 2 (Documenti tecnici e standard informatici di riferimento), finalizzati alla redazione delle Carte di Microzonazione Sismica relative al territorio di cui all'Art. 3. Il Soggetto Realizzatore, in particolare, è tenuto a dare piena esecuzione alle attività (cartografie, relazioni, incontri e quant'altro necessario), in accordo a quanto previsto nell'art. 1(Incarico), nel rispetto delle indicazioni tecniche generali contenute negli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica, e successivi aggiornamenti" approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 13 novembre 2008.

Il Soggetto Realizzatore inoltre si impegna a:

- realizzare e restituire le carte di MS per la creazione della banca dati informatizzata degli studi di MS, comprese le varie indagini geofisiche, con rispetto degli "Standard di rappresentazione e archiviazione informatica" prodotti dalla Commissione Tecnica per il monitoraggio degli studi di MS.
- frequenza di uno o più corsi sulle specifiche di MS organizzato dalla Regione Marche Ordine Geologi Marche ANCI Marche, con sede in Ancona, di durata non inferiore a 8 ore prima dell'inizio del lavoro o durante lo svolgimento dell'incarico, con presenza obbligatoria, pena decadenza dall'incarico.
- partecipazione alle riunioni tecniche di coordinamento con la Commissione Tecnica Regionale per la MS, da tenersi in Ancona c/o la Regione Marche, o in altra sede all'uopo deputata previa convocazione scritta durante lo svolgimento dell'incarico:
- a collaborare con altri professionisti nominati dall'Ente Attuatore e/o a coordinarsi per la redazione degli studi di microzonazione sismica del territorio comunale.

A seguito dell'evolversi dell'epidemia da Coronavirus i corsi e le riunioni tecniche di coordinamento potrebbero svolgersi anche a distanza (videoconferenza).

Il Soggetto Realizzatore è tenuto a riportare nell'intestazione degli elaborati i loghi dell'Ente Attuatore e della Regione Marche con la seguente dicitura:

PROGRAMMA REGIONALE DEGLI STUDI E INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI II° LIVELLO – ANNUALITÀ 2020 Regione Marche.

Art. 5 DETERMINAZIONE DEI COMPENSI

Art. 6 COLLABORAZIONI

Per lo svolgimento delle attività di MS di Livello 2, il Soggetto Realizzatore dovrà coinvolgere nello studio di MS un geologo iscritto da meno di 5 anni all'Albo professionale (sezioni A e B), il cui nominativo dovrà risultare sugli elaborati prodotti in qualità di collaboratore.

Co	llaboratore	(Nor	ne e	e (Cognom	ıe)						nata/o	а
							il				Residente		in
						, cap.		via		n	Codice	e Fisca	ale
					Parti	ta IVA n. ˌ			iscri	itto all'Albo	Professionale	(Sez. A	١e
B)	dell'Ordine	dei	Geo	log	i della	Regione_				al n.			dal

Art. 7

TEMPI DI ESECUZIONE DELL'INCARICO

Il presente Disciplinare di incarico professionale è immediatamente vincolante ed efficace, nella sua interezza, sia per il Soggetto Attuatore che per il Soggetto Realizzatore. I tempi di esecuzione dell'incarico, pari a 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi decorrono dalla data di sottoscrizione del presente Disciplinare. Nel caso di ritardi o inadempienze gravi, direttamente riconducibili al Soggetto Realizzatore, il Comune si riserva di segnalare tali situazioni al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, che potrà disporre la revoca del finanziamento al Soggetto Attuatore.

Art.8 PENALI

Per il maggior tempo impiegato dal professionista incaricato nella redazione e conseguente trasmissione degli elaborati rispetto alle singole scadenze previste all'art.7, qualora la causa sia riconosciuta esclusivamente nell'attività del soggetto realizzatore (professionista incaricato) e non sia imputabile all'amministrazione ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penale pari a 1,5% dell'importo dell'incarico per ogni giorno di ritardo, fino ad un limite massimo del 10% del corrispettivo.

VALIDAZIONE E CERTIFICAZIONE DEGLI STUDI

Gli studi di MS, dovranno essere validati e successivamente certificati dalla Regione Marche attraverso la Commissione Tecnica Regionale per la MS.

Art. 10

ALTRE CONDIZIONI DISCIPLINANTI L'INCARICO

L'Ente Attuatore si impegna a favorire il Soggetto Realizzatore, sia tecnicamente che logisticamente, nell'esecuzione delle indagini e degli studi sul territorio di cui all'Art. 3. In particolare, al Soggetto Realizzatore dovranno essere forniti, a cura dell'Ente Attuatore, dati pregressi utili alla predisposizione degli elaborati di cui all'Art. 4 con particolare riguardo a:

- 1) documentazione di eventi calamitosi;
- 2) relazioni geologico-tecniche;
- 3) elaborati tecnico-progettuali di interesse per la MS;
- 4) indagini geotecniche e geofisiche;
- 5) cartografie geologiche e geotematiche;
- 6) altra documentazione, anche di carattere storico, utile per la corretta impostazione e svolgimento delle indagini ed degli studi di MS.

Art. 11

PROPRIETA' DEI DATI

L'uso dei dati acquisiti dal Soggetto Realizzatore in qualsivoglia forma ed il loro impiego è concesso esclusivamente per le attività istituzionali inerenti la realizzazione degli Studi di Microzonazione Sismica, ferma restando la proprietà intellettuale delle elaborazioni tecniche del Soggetto Realizzatore, l'Ente Attuatore e la Regione Marche sono autorizzati all'utilizzazione piena ed esclusiva dei dati e degli elaborati inerenti all'incarico, per fini istituzionali. Il soggetto attuatore dovrà consegnare n. 2 copie complete (cartacee timbrate e firmate in originale e CD/DVD contenenti la cartella di archiviazione ed i file attivi, con i soli documenti in formato PDF presenti nella sottocartella "Plot" firmati digitalmente), il tutto contenuto dovrà essere consegnato tassativamente in due distinti faldoni in cartone rigido di adeguate dimensioni.

Art. 12

VARIAZIONI, INTERRUZIONI, ORDINI INFORMALI

Il Soggetto Realizzatore è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto eseguito alle norme innanzi richiamate. Il Soggetto Realizzatore risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore, deve essere comunicata tempestivamente per iscritto al responsabile del procedimento dell'Ente Attuatore.

Art. 13

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

È facoltà dell'Ente Attuatore risolvere anticipatamente il presente contratto in ogni momento, in particolare quando il Soggetto Realizzatore sia colpevole di ritardi eccedenti il limite di cui all'Art.7. È facoltà dell'Ente Attuatore risolvere anticipatamente il presente contratto in ogni momento quando il Soggetto Realizzatore contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente Disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartite dal responsabile del procedimento, ovvero non produca la documentazione richiesta. La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 7 (sette) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice Civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Art. 14

MODALITA' DI CORRESPONSIONE DEI COMPENSI

Il compenso economico, previa acquisizione ed accertamento della documentazione di cui sopra, verrà corrisposto dall'Ente Attuatore secondo le sequenti modalità:

- 1. Acconto, pari al 50% dell'importo del cofinanziamento regionale alla stipula del presente disciplinare di incarico;
- 2. Saldo, pari al 50% dell'importo del cofinanziamento regionale alla consegna degli elaborati finali approvati dalla Commissione Tecnica Regionale per la MS;
- 3. Saldo, pari al 100%, del cofinanziamento erogato dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri verificato la conformità degli elaborati in seguito al parere della Commissione Tecnica Nazionale.

La liquidazione del saldo finale di cui al precedente punto 3 è subordinata alla presentazione da parte del Soggetto Attuatore della parcella vistata dall'Ordine.

Art. 15 ULTERIORI OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Il Soggetto Realizzatore è obbligato, senza ulteriori compensi, a partecipare a riunioni collegiali e/o sopralluoghi tecnici, indetti dalla Regione Marche – Servizio Protezione Civile, per il tramite della Commissione Tecnica Regionale per la MS. Il Soggetto Realizzatore, in caso di evenienze o imprevisti che si verificassero nel corso dell'esecuzione delle prestazioni definite dall'incarico è tenuto a darne immediata comunicazione all'Ente Attuatore e alla Regione Marche - Servizio Protezione Civile.

Art. 16 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto in questione è di competenza esclusiva del Foro di competenza territoriale.

Art. 17 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

È sempre facoltà discrezionale dell'Ente Attuatore non procedere all'affidamento, ovvero di procedere all'affidamento a terzi, degli eventuali ulteriori prosegui degli studi di Microzonazione Sismica (Livello 3) senza che l'effettuazione degli studi e delle analisi già eseguite in forza del presente incarico fornisca titolo di preferenza, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni vigenti.

Art. 18 TRATTAMENTO DEI DATI

L'Ente Attuatore si impegna a raccogliere e trattare i dati del professionista e dei collaboratori per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti connessi alla piena attuazione dell'incarico. Il consenso al trattamento dei dati conferiti non viene richiesto ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196. La parte si obbliga a trattare i dati di cui dispone o viene a conoscenza in ragione del presente contratto, nel rispetto delle norme di cui al D. Lgs. 196/03 e ne è responsabile. La parte dichiara altresì di essere in regola con le disposizioni relative alla sicurezza dei dati contenute nel D. Lgs. 196/03. Il soggetto incaricato, dal canto suo, si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati.

Art. 19 SPESE DI STIPULA E REGISTRAZIONE

Sono a carico del Professionista tutte le spese relative e conseguenti alla stipula della presente convenzione. La convenzione è stipulata sotto forma di scrittura privata non autenticata per prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 1, lett. B) della tariffa, parte II, annessa al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Art. 20 DOMICILIO

Ai fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio:

l'ENTE ATTUATORE nella persona del	nella qualità come sopra e per le ragior					
della carica ricoperta, presso	sito in					
Via;						
il SOGGETTO REALIZZATORE DOTT. GEOLOGO _	presso	in				
Via	;					
, lì						
IL SOGGETTO REALIZZATORE	L'ENTE ATTUATORE					
(timbro e firma)	(timbro e firma)					

Con la sottoscrizione del presente atto le parti dichiarano di avere preso visione e di accettare le clausole di cui agli art.li n. 4; 5; 7; 8; 9; 11; 12; 14.

IL SOGGETTO REALIZZATORE (timbro e firma)

L'ENTE ATTUATORE (timbro e firma)
